



LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2023

Art. 33

Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2027, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente»; (4)

b) al comma 94, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2027, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente». (4) E' fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti gia' effettuati, ai sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 8, comma 5, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «fondi comuni di investimento mobiliari chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di venture capital».

Versione in vigore dal 1 luglio 2025 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 agosto 2025 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023
Estremi	Legge 16 dicembre 2024, n. 193
Capo	III — Disposizioni in materia di start-up e di attività di impresa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2024

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «gli investimenti qualificati» si interpretano come «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati»". La modifica dell'art. 33, comma 1, lettere a) e b) hanno perso efficacia per effetto della modifica dell'art. 18, commi 1 e 2 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 ad opera della L. 8 agosto 2025, n. 118, di conversione del D.L. medesimo.

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2023/art-33-disposizioni-per-favorire-l-investimento-istituzionale-nelle-start-up/versione/3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it